



# ***IL BILANCIO DI ESERCIZIO DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI***

## ***L'ORGANO DI CONTROLLO***

**Il ruolo dell'organo di controllo anche alla luce delle modifiche/integrazioni apportate al Codice Civile dal D. Lgs. 47/2026 in materia di Amministrazione e Controllo: prime riflessioni**

**Torino, 04 maggio 2026**

**Relatore: Dott. Roberto Frascinelli**

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



Il BILANCIO di ESERCIZIO(1) va inteso – in estrema sintesi - come documento informativo della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'impresa in funzionamento; dunque in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione devono trovare opportuna descrizione sia i fattori di RISCHIO e di INCERTEZZA, che possono compromettere la sussistenza del principio di continuità aziendale, sia i correlati fattori mitiganti che l'Organo Gestorio intende adottare per ridurre a livelli ragionevolmente accettabili il rischio di compromissione della continuità aziendale.

1) Riferito alle società non quotate e con sistema di amministrazione tradizionale.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



Le **informazioni complementari** vanno intese come “*dettagli aggiuntivi*” che per obbligo normativo (il riferimento è dato soprattutto dagli artt. 2427 e 2427-bis c.c. e dagli OIC) devono garantire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale allorquando le norme specifiche che regolano la redazione del bilancio non siano ritenute sufficienti. Infatti, le informazioni complementari – quando ritenute necessarie - vengono fornite in nota integrativa attraverso una più approfondita specificazione dei dettagli relativi alle voci di bilancio come ad esempio i criteri di valutazione, le movimentazioni delle voci, i dettagli dei crediti e dei debiti, le operazioni poste in essere con parti correlate, le informazioni su strumenti finanziari derivati, sulle operazioni fuori bilancio, così da rendere il fascicolo di bilancio intellegibile da parte degli “*stakeholder.*”

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



**L'art. 2423 comma 2 c.c.** (come anche l'OIC 11) sancisce:

- “ *Il bilancio deve essere redatto con CHIAREZZA e deve rappresentare in modo VERITIERO e CORRETTO la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio*”; ne consegue che il **bilancio** viene ritenuto:
  - **chiaro** ovvero comprensibile con obbligo di inserire eventuali voci aggiuntive quando il loro contenuto non sia ricompreso in quelle ordinariamente previste;

(segue)

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



- **veritiero** quando rappresenta attendibilmente la realtà “gestionale” ovvero quando la misura dei valori certi (cassa e banca) e la stima dei valori incerti (tutte le altre grandezze di bilancio) risultano definite – sul presupposto delle informazioni disponibili – con il maggior rigore possibile nell’osservanza delle regole del c.c. e dei principi contabili OIC, a cui deve affiancarsi la correttezza soggettiva riguardante l’atteggiamento del redattore in quanto gli viene richiesto di operare correttamente le stime e di rappresentarne il risultato; infatti, in ossequio all’OIC 11 il principio di neutralità richiede che il bilancio sia esente da distorsioni preconcepite nell’applicazione dei principi contabili o da sperequazioni informative a vantaggio solo di alcuni dei *destinatari primari*<sup>(2)</sup> del bilancio; (segue)

2) L’OIC 11 al § 9 puntualizza che “*i destinatari primari dell’informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.*”

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



- **corretto** quando si riferisce a criteri tecnicamente corretti ed espone fatti e concetti in modo chiaro e non fuorviante dimostrando così la neutralità del redattore del bilancio.

**L'art. 2423 comma 3 c.c.** sancisce:

*“ Se le informazioni obbligatorie non bastano a dare rappresentazione veritiera e corretta, vanno integrate con informazioni complementari”.*

**L'art. 2423 comma 5** sancisce:

- *“ Se, in casi eccezionali, le disposizioni obbligatorie sono incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta, vanno disapplicate con apposita nota informativa in nota integrativa”.*

Il Principio di **CHIAREZZA** va inteso come il postulato più difficile da accertare in presenza di impugnative di bilancio, poiché occorre stabilire quanto la forma ed il contenuto del sistema informativo del bilancio possano condizionare le decisioni degli “*stakeholder*”.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



**L’art. 2423 comma 4 e 5 c.c.** sancisce che una informazione è considerata **rilevante** quando la sua omissione o errata rappresentazione nel bilancio potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli “*stakeholder*”; quindi il concetto di rilevanza è da ritenersi pervasivo nel processo di formazione del bilancio (in merito vedasi OIC 11) ed il redattore del bilancio dovrà anche evidenziare le modalità relative alla facoltà di deroga prevista al comma 4 dell’art. 2423 c.c.: il principio di **RILEVANZA** prevede una deroga in quanto non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa qualora la loro osservanza abbia effetti **IRRILEVANTI** nel fornire una rappresentazione veritiera e corretta ed in nota integrativa occorre evidenziare l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale finanziaria e sul risultato economico; gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile. Sussiste comunque l’obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili dandone evidenza in nota integrativa.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



Per quanto in precedenza esposto, l'ipotesi di una carenza di chiarezza del bilancio che comporti la fattispecie di sua illiceità in quanto la forma e il contenuto della informativa di bilancio possono condizionare le decisioni degli “*stakeholder*” – in sintesi – è riconducibile:

- alla palese violazione del principio di CHIAREZZA (e di conseguenza della CORRETTEZZA) allorquando il bilancio non contenga le informazioni previste dalle specifiche norme codicistiche e/o dai principi OIC, specie l'OIC 11 che fornisce i criteri generali per valutare la rilevanza;
- al fatto che nell'ambito del bilancio, ancorchè siano riportate le informazioni previste dalle specifiche norme, le stesse risultino essere non comprensibili;
- al fatto dovuto alla assenza/carenza delle informazioni complementari di cui all'art. 2423 comma 3 c.c..

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



**L'art. 2423 bis, 2° comma c.c.** sancisce che il principio di costanza delle valutazioni può essere derogato in casi eccezionali. In merito l'OIC n. 29 evidenzia, con riferimento ai cambiamenti dei principi OIC e alle stime contabili, che necessita verificare:

- quali siano i casi eccezionali in quanto il Legislatore in merito non fornisce indicazioni;
- la deroga è da intendersi facoltativa oppure obbligatoria? In merito l'art. 2423 bis lascerebbe intendere che sia da ritenersi facoltativa ma occorre approfondire, con attenzione, l'analisi per evitare ipotesi di responsabilità.

La relazione tra la deroga di cui all'art. 2423 bis 2° comma e quella prevista all'art. 2423 5° comma si ritiene possa essere interpretata come segue: il disposto di cui al 5° comma del menzionato articolo risulta applicabile in caso di totale variazione del sistema convenzionale di valutazione mentre il disposto di cui al 2° comma troverebbe applicazione in caso di modificazione di un singolo criterio di valutazione.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



### ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

La complessa articolazione della gestione aziendale è governata da un sistema di regole (evolutesi nel tempo) denominato “*CORPORATE GOVERNANCE*” ovvero l'insieme delle regole e dei sistemi organizzativi<sup>(3)</sup> posti a base del governo societario riguardanti, in estrema sintesi, i processi mediante i quali la società è diretta e controllata.

#### 3) – I° parte

- **ASSETTI:** vuole dire procedimentalizzazione dell'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: gli Amministratori sono chiamati “*ad approntare tutti i sistemi necessari ad assicurare che ogni fase della vita sociale, sia essa attinente al momento decisionale o a quello esecutivo, sia adeguatamente strutturata al fine di far sì che il risultato prodotto corrisponda ad un parametro di amministrazione ritenuto corretto*”
- **ASSETTI ADEGUATI:** significa la realizzazione di un sistema integrato e coordinato di operazioni tra di loro correlate idoneo ad assicurare risultati ritenuti soddisfacenti, riducendo, grazie alla suddivisione per fasi dei diversi processi, le possibilità di errore. Ciascuna fase dell'attività di impresa è riconducibile ad un procedimento che è valutato a priori per accertarne l'adeguatezza ed è fatto oggetto di controlli quanto alla sua concreta applicazione/attuazione. Costituiscono il fondamento della organizzazione dell'impresa e l'obbligo imposto agli amministratori rappresenta un dovere continuativo. Il raggiungimento della corretta amministrazione dipende soprattutto dalla adeguatezza degli ASSETTI (organizzativi, amministrativi e contabili) e dal loro effettivo e corretto funzionamento.

(segue)

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



# ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

La complessa articolazione della gestione aziendale è governata da un sistema di regole (evolutesi nel tempo) denominato “*CORPORATE GOVERNANCE*” ovvero l'insieme delle regole e dei sistemi organizzativi<sup>(3)</sup> posti a base del governo societario riguardanti, in estrema sintesi, i processi mediante i quali la società è diretta e controllata.

### 3) – II° parte

- **ASSETTO ORGANIZZATIVO:** si intende la presenza di un idoneo e dettagliato organigramma della società, con l'indicazione delle funzioni (cd funzionigramma) dei poteri e delle deleghe di firma; detti documenti devono permettere di individuare con chiarezza e precisione le linee di responsabilità.
  - **ASSETTO AMMINISTRATIVO:** si intendono i processi formalizzati ossia le procedure atte ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle sue singole fasi (ad es. le procedure relative agli acquisti, i cicli produttivi, gli iter autorizzativi relativi al pagamento, le procedure relative alle movimentazioni di carico/scarico del magazzino ecc.).
  - **ASSETTO CONTABILE:** è rappresentato da un efficiente sistema di rilevazione contabile, dalla redazione di budget e di bilanci infrannuali, dalla riconciliazione del saldo banche ecc.
- **IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI:** rappresenta un insieme coordinato ed integrato di strutture, di supporti formali e di meccanismi di funzionamento, di presidi, di azioni, di interventi correttivi e migliorativi, congiuntamente volti alla prevenzione dei rischi ed al superamento delle anomalie e delle criticità gestionali comunque verificatesi a tutela delle condizioni prospettiche di equilibrio e dei profili qualitativi dell'azienda, nel quadro di una corretta gestione.
- **ATTIVITA' DI CONTROLLO:** è un aspetto inscindibile della gestione, correttamente intesa, e non può essere delegata da chi riveste cariche e ruoli di responsabilità pur in presenza dei necessari e obbligatori organi specialistici dediti esclusivamente ad attività di controllo.

### ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

La riforma del diritto societario ha innovato il sistema dei controlli societari a cui si sono affiancati vari provvedimenti normativi riguardanti la disciplina antiriciclaggio, la responsabilità amministrativa degli Enti (D.Lgs. 231/2001) e, in particolar modo, il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII - D. Lgs. 14/2019). In questo sistema di regole trova collocazione il sistema dei “*controlli interni*” (SCI) e della *gestione dei rischi*(4): ne consegue che l'organo gestorio delegato deve definire le linee di indirizzo sia dei controlli interni che della gestione dei rischi in correlazione con le strategie della società (espresse nel Piano Gestionale) con valutazione rimessa al Consiglio di amministrazione –ai sensi dell'art. 2381 c.c.- con frequenza quantomeno semestrale, circa la loro adeguatezza ed efficacia.

4) Per i controlli relativi alla gestione dei rischi si può far riferimento allo standard UNI ISO 31.000 “*Gestione del rischio: linee guida*”.



### ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

In tema di informazione societaria l'innovato art. 2381-ter c.c. introdotto dal D. Lgs. 47/2026 - nel confermare il dovere degli Amministratori di *agire in modo informato* con facoltà di ciascun Amministratore di richiedere che, in sede di riunione di CdA, siano fornite le informazioni sull'andamento della gestione con contestuale dovere del Presidente affinché ai Consiglieri siano fornite adeguate informazioni - sancisce che la responsabilità degli Amministratori non esecutivi deve essere rapportata all'informazione ricevuta sulla quale possono fare ragionevolmente affidamento anche in relazione alle loro specifiche competenze.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



### **ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI**

In sostanza il Legislatore ha, da un lato, sancito che gli adeguati assetti sono finalizzati alla rilevazione dei sintomi della crisi ma dall'altro lato ha chiarito che l'adeguatezza degli assetti risponde alla necessità di fare impresa in modo efficiente ed efficace, indipendentemente da situazioni di crisi.

# ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

In sintesi va richiamato che l'attività di controllo nelle società di capitali è demandata:

- al **Collegio Sindacale** a cui compete una attività di vigilanza continuativa(5) sull'operato dell'Organo gestorio e in particolare (art. 2403 c.c.) il controllo di legalità circa la gestione dell'impresa come ribadito dall'art. 25-octies CCII; *(segue)*

5) A supporto della definizione dei compiti dell'organo di controllo, anche alla luce di inevitabili incertezze interpretative che derivano dalla normativa vigente, le **NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETA' NON QUOTATE** rappresentano utili raccomandazioni per orientare l'attività di vigilanza. Va comunque richiamata la valenza giuridica attribuibile a dette **NORME** che sono ricollegabili al Codice Deontologico rivolte a tutti i professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e rappresentano ad ogni effetto regole comportamentali che assumono rilievo anche sul piano della valutazione della diligenza qualificata che è richiesta nel comportamento dei Sindaci.

# ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

- la vigilanza sull'adeguatezza e il concreto funzionamento degli assetti (organizzativo<sup>(6)</sup>, amministrativo e contabile) anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e delle idonee iniziative come previsto dall'art. 3 sempre del CCII; (segue)

6) L'organizzazione aziendale può essere definita come il complesso di elementi correlati (persone, ruoli, procedure ecc) al fine di conseguire obiettivi comuni e quindi la struttura evidenzia la configurazione della organizzazione nella quale sono definite le unità operative, i livelli gerarchici, le funzioni e i livelli di responsabilità. In considerazione che l'organizzazione svolge l'attività in un ambiente in continuo mutamento dovuto alla evoluzione delle tecnologie, della normativa, delle esigenze del mercato -oggi condizionato da eventi geopolitici internazionali- essa deve possedere una rilevante capacità di adattamento ai cambiamenti tale da permettere l'aggiornamento rapido dei propri processi rapportati secondo strutture che tengano conto delle dimensioni e della attività svolta. Un ruolo fondamentale lo ricopre la "cultura aziendale" in quanto permette di percepire i rischi e di affrontare eventuali violazioni delle regole con immediate reazioni. In sostanza per comprendere il funzionamento di una organizzazione occorre analizzare le interazioni, le dipendenze, i flussi informativi e decisionali e i processi che la caratterizzano, rilevando che per *processo* va inteso l'insieme delle attività tra loro correlate che coinvolgono più soggetti e costituisce lo strumento primario che descrive il funzionamento della struttura.

# ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

- nonché la vigilanza sull'andamento della gestione (artt. 2381 e 2086 c.c.) e - dal 29.4.2026 ai sensi dell'art. 2396-quinquies - un ampliamento dei doveri in quanto nell'ambito della attività di vigilanza deve essere contemplata la verifica della adeguatezza e il funzionamento del sistema di controllo e della gestione dei rischi, di cui poi deve essere dato riscontro nella relazione ex art. 2429 c.c. Viene dunque formalizzato il dovere di “monitoraggio” sulla gestione dell'impresa, attività da svolgersi in via continuativa e non solo occasionalmente, in quanto l'evoluzione normativa richiede che le valutazioni – da condurre in buona fede e con consapevolezza debitamente informata – si estendano oltre la verifica della sostenibilità economico-finanziaria della gestione e che, dunque, siano tenute in debita considerazione una puntuale analisi dei rischi, un esauriente flusso informativo e il livello di trasparenza della società; in sostanza viene richiesto all'impresa il mantenimento del principio di continuità aziendale anche al fine di non arrecare danno ai soggetti che a vario titolo contraggono obbligazioni con l'impresa stessa.

### **ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Inoltre, al Collegio è attribuito il potere -dovere di intervento sulle operazioni societarie ritenute dannose per la società, di convocare l'assemblea dei soci (ad esempio ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.), di formulare denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. e di dar corso all'azione di responsabilità.

Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza l'innovato art. 2396- octies c.c. introdotto dal D.Lgs. 47/2026 sancisce che il Collegio debba riunirsi – anche con mezzi di telecomunicazione se previsti in statuto – almeno ogni novanta giorni con il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione e alle assemblee soci. Delle menzionate riunioni deve redigersi apposito verbale poi trascritto nel libro previsto dall'art. 2421, 1° co. n. 5 c.c.) e sottoscritto dagli intervenuti; si precisa che l'organo di controllo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e il componente dissenziente ha diritto di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



### ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Con riferimento alla *vigilanza sul bilancio* (e sulla relazione della gestione) da parte del Collegio Sindacale, rilevato che la verifica delle condizioni previste dalla legge e dai principi contabili per la iscrizione e valutazione delle voci spetta esclusivamente al Revisore legale, il Collegio Sindacale accerta<sup>(7)</sup>:

- nel caso di maggior termine per l'approvazione del bilancio, l'esistenza delle prescrizioni normative (ex art. 2364, co.2, c.c.) e la presenza nella relazione sulla gestione delle ragioni del differimento del termine;

(segue)

7) Si rimanda al cap. 3 -Doveri del Collegio Sindacale- Norma 3.8. delle richiamate NORME DI COMPORTAMENTO -ODCEC in vigore dal 01.01.2025.

### ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

- la rispondenza del bilancio e della relazione ai fatti e informazioni di cui il Collegio Sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni degli organi sociali e nell'ambito dei suoi poteri di ispezione e controllo (artt. 2403, 2403-bis, 2405 c.c.);
- che il processo per l'iscrizione dei costi di impianto e di ampliamento e sviluppo nella sezione Attivo dello Stato patrimoniale sia stato realizzato sulla base di adeguati flussi informativi<sup>(8)</sup>;

*(segue)*

8) Vedasi NORMA DI COMPORTAMENTO n. 8.4. che richiede che i Sindaci facciano riferimento al principio della rilevanza sulla base delle informazioni fornite dal Revisore e dunque del suo parere circa la sussistenza dei requisiti per la capitalizzazione.

## ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

- che il processo di iscrizione dell'avviamento sia stato realizzato sulla base di adeguati flussi informativi (art. 2426, co.1, n.6, c.c. e NORMA DI COMPORTAMENTO n.8.4.);
- la correttezza e la legittimità dell'eventuale deroga ex art. 2423, co.5, c.c. a cui abbiano fatto ricorso gli Amministratori;
- le conclusioni e, eventualmente, l'analisi inerente al processo di verifica della sussistenza della continuità aziendale.

# ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Al **Revisore Legale dei Conti** – iscritto nel Registro dei Revisori legali tenuto dal MEF - è *affidata l'attività del controllo contabile* secondo le disposizioni degli artt. 2409-bis, 2409-septies unitamente a quelle sancite dal D.Lgs. 39/2010 e s.m. relativamente *alle verifiche contabili e alla relazione al progetto di bilancio in ottemperanza ai principi di revisione.*

Il Revisore rappresenta il soggetto esterno che concorre al funzionamento dei *controlli interni*(9) rispetto alla struttura organizzativa dell'azienda. Trattasi di soggetto professionalmente qualificato a cui a norma di legge è affidata l'attività di controllo sul corretto funzionamento della rilevazione contabile e della formazione del progetto di bilancio.

9) Il sistema dei controlli interni rappresenta un insieme coordinato ed integrato di strutture, di supporti formali e di meccanismi di funzionamento, di presidi, di azioni, di interventi correttivi e migliorativi, volti alla prevenzione dei rischi ed al superamento delle anomalie-criticità verificatesi nel corso della gestione e quindi a tutela delle condizioni prognostiche di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale in un contesto di una sana e corretta gestione. Vedasi anche la NORMA DI COMPORTAMENTO n. 3.6.

# ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Detta attività viene espletata nel corso dell'esercizio attraverso un articolato piano di lavoro che prevede verifiche degli adempimenti relativi alla corretta corrispondenza e tenuta della contabilità (giornaliera) intesa come espressione numerica dei fatti gestionali e, infine, sulla corretta predisposizione del processo di formazione del bilancio e della relazione sulla gestione.

In sostanza deve verificare la corretta tenuta dei libri contabili, fiscali e societari, la riconciliazione dei saldi contabili e gli estratti conto bancari al fine di rilevare fenomeni di rischio che possono influenzare la formulazione del parere espresso nella propria relazione ex art. 14 del D. Lgs. 39/2010 e destinata all'assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio di esercizio.



# ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

La stessa relazione ex art. 14 D. Lgs. 39/2010 contiene l'espressione di un giudizio in merito al progetto di bilancio. se esso sia redatto in conformità al quadro normativo della informazione finanziaria applicabile secondo le norme che ne disciplinano i criteri di redazione come interpretate ed integrate dai principi OIC cioè se il progetto di bilancio sia presentato correttamente e fornisca quindi una rappresentazione veritiera e corretta. Infatti, se la revisione contabile è svolta in conformità ai principi di revisione e ai principi etici, esso progetto permette al revisore di emettere tale giudizio.



# ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

In buona sostanza se l'incarico è conferito ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e considerato l'art. 14, comma 2 del predetto Decreto Legislativo, il giudizio espresso è riconducibile alla considerazione che il bilancio *fornisce una rappresentazione veritiera e corretta*. Il Principio di Revisione n. 200 richiama i principi generali a cui il Revisore deve attenersi, che sono così elencati: *integrità, obiettività, competenza e diligenza, riservatezza, professionalità e indipendenza*.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



# ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Va quindi evidenziato che i controlli posti in essere dal Revisore sono da intendersi “*ex post*” in quanto attuati successivamente al verificarsi del fatto gestionale e della sua contabilizzazione; inoltre, essendo il Revisore anche figura esterna alla società non influisce sulla attività del governo gestionale dell'impresa, con l'eccezione posta ora dall'innovato art. 25 octies del D.Lgs. 14/2019<sup>(10)</sup>.

10) A far data dal **28.9.2024 a seguito del D. Lgs. 136/2024 (Correttivo ter) al CCII** è stato introdotto uno specifico obbligo di segnalazione anche da parte del Revisore di situazioni di crisi e di insolvenza, segnalazione da effettuarsi nell'esercizio delle funzioni proprie della revisione legale dei conti. In sostanza sono introdotti nuovi obblighi (di segnalazione all'Organo Gestorio) in capo al Revisore Legale del verificarsi dei presupposti per la presentazione dell'istanza della composizione negoziata di cui all'art. 17 CCII. Sull'obbligo di segnalazione da parte del Revisore Legale di situazioni di crisi e di insolvenza ai sensi del citato art. 25-octies CCII si rimanda ad ASSIREVI-Documento di Ricerca n. 259.



# ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'attività di vigilanza posta in essere dal Collegio Sindacale è da intendersi più ampia rispetto al controllo del Revisore in quanto il primo opera in una visione gestionale “*ex ante*”. Infatti, i Sindaci devono partecipare alle riunioni di Consiglio così imponendo, in alcuni casi, agli Amministratori di esplicitare le proprie scelte strategiche dovendone valutare se l'atto di gestione – specie se di natura straordinaria - si manifesti imprudente, azzardato o antieconomico e tale da comportare un danno/depauperamento del patrimonio della società.

Con riferimento al *bilancio di esercizio* l'attività di revisione si conclude con l'emissione del parere professionale riguardante il bilancio, attività che è disciplinata negli appositi **PRINCIPI DI REVISIONE**.

# ORGANI DI CONTROLLO: L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE e DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

**La rilevanza dell'art. 2409-septies c.c. rubricato “Scambio di informazioni<sup>(11)</sup>”:**

se da un lato il Revisore Legale dei Conti deve condividere con il Collegio Sindacale gli elementi di rilievo che emergono nel corso della attività di revisione, soprattutto in termini di rischi significativi, carenza del sistema di controllo interno e di aspetti pregiudizievoli in termini di sussistenza del principio di continuità aziendale, scambio informativo – magari formalizzato così da superare possibili disallineamenti - da intendersi funzionale alla qualità della attività di revisione dall'altro lato il Revisore richiede al Collegio Sindacale una attenta vigilanza sulla adeguatezza degli assetti che devono permettere – tra l'altro – la capacità di acquisire informazioni tempestive e attendibili tali da poter intercettare i segnali di anomalia, di squilibrio economico-finanziario o di crisi così da potersi raccordare con il Revisore Legale dei Conti circa le iniziative che si rendono necessarie.

11) Vedasi NORMA DI COMPORTAMENTO n. 5.3.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



### **RIFORMA apportata in G.U.R.I. del 14.4.2026 n. 47 contenente importanti modifiche anche al Codice Civile in materia di amministrazione e controllo nelle società di capitali**

Il D.Lgs. 47/2026 introducendo nel Codice Civile a far data dal 29 aprile 2026 – tra l’altro - gli artt. 2396-quinquies e 2396 sexies rubricati rispettivamente “ *Doveri dell’organo di controllo*” e “*Poteri dell’organo di controllo*” amplia i “doveri di vigilanza” ai quali è tenuto il Collegio Sindacale e che trova ora puntualmente declinati nella sua definizione di **ORGANO DI CONTROLLO**(12), doveri a cui è tenuto e di cui deve riferire -in modo articolato sulla predetta attività di vigilanza specie sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati – alla assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio.

12) Per **ORGANO DI CONTROLLO** va inteso il soggetto (collegiale o monocratico) a cui viene demandato il potere di vigilanza sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riferimento alla adeguatezza degli assetti. Può essere costituito dal Collegio sindacale, dal Sindaco Unico, dal Consiglio di Sorveglianza (nel sistema dualistico) e dal Comitato per il controllo sulla gestione (nel sistema monistico). Il D.lgs. 47/2026 all’art. 9, comma 7, lett. b), specifica che lo statuto deve prevedere, per l’amministrazione e per il controllo della società, uno dei tre sistemi nei quali, rispettivamente, le funzioni sono attribuite a uno o più Amministratori e a un Collegio Sindacale o a un Consiglio di Gestione e a un Consiglio di Sorveglianza o anche a un Consiglio di Amministrazione e a un Comitato per il controllo sulla Gestione costituito al suo interno.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



### **RIFORMA apportata in G.U.R.I. del 14.4.2026 n. 47 contenente importanti modifiche anche al Codice Civile in materia di amministrazione e controllo nelle società di capitali**

Rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2403 l'innovato art. 2396-quinquies sancisce che **l'attività di vigilanza** circa il concreto funzionamento degli assetti (organizzativo, amministrativo e contabile) **comprende anche:**

- il SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO;
- la GESTIONE DEI RISCHI;
- il COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



Alcune considerazioni:

la gestione dell'impresa va quindi intesa come *un complesso di rischi*(13) di varia natura che necessitano di essere adeguatamente vigilati e, pertanto, fronteggiati con lo scopo di mantenere sussistente il principio di continuità aziendale. Il *sistema dei rischi* comporta la predisposizione di una “mappa dei rischi” costruita secondo regole metodologiche corredata da sistemi di prevenzione così da permettere l'adozione di misure correttive al fine di ridurre l'impatto dei rischi nel corso della normale gestione dell'impresa.

13) Per RISCHIO si intende la probabilità che un pericolo causi un danno effettivo. La gestione aziendale va intesa come un complesso di rischi di varia natura che necessitano di essere adeguatamente vigilati e fronteggiati per la tutela della continuità dell'impresa e la salvaguardia del suo sviluppo. *Sistema dei rischi* significa disporre di una mappatura dei rischi che per fini conoscitivi e preventivi permette di porre in essere le azioni mirate a ridurre, mitigare o fronteggiare l'impatto dei rischi sulle decisioni adottate nel corso della gestione così da ottemperare ad una corretta gestione dell'impresa.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



I **rischi** possono – in sintesi - essere riconducibili in:

- *Rischi di mercato*, derivanti da condizioni esterne (negative) dei mercati di riferimento, con maggiore incidenza quanto più diversificati e volatili sono i mercati in cui l'impresa opera:
  - mercati finanziari;
  - mercati di approvvigionamento;
  - mercati di vendita;
  - mercati del lavoro.

(segue)

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



*Rischi ambientali*, derivanti da vari fenomeni il più delle volte difficilmente controllabili:

- gravi fenomeni ambientali;
- inquinamento;
- instabilità socio-politica dei paesi strategicamente importanti per l'impresa;
- obsolescenza tecnologica;
- inasprimenti normativi;
- deterioramento delle relazioni industriali;
- declassamento del Paese nei *rating* internazionali.

(segue)

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



*Rischi reputazionali e di integrità*, derivanti da un'esposizione dell'azienda alla diffusione di informazioni lesive della propria immagine:

- divulgazione di notizie dannose o calunniose;
- reclami e mancata soddisfazione della clientela;
- danni da prodotto;
- contestazione di irregolarità a seguito di accertamenti amministrativi, tributari, sanitari, di organismi di controllo (società di revisione, collegio sindacale);
- misure interdittive, pubblicazione di sentenze di condanna a carico della società o dei suoi soggetti apicali;
- declassamento dell'azienda nei sistemi di valutazione e di *rating* esterni.

(segue)

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



### *Rischi strategici:*

- scarsità di risorse interne esclusive;
- concorrenza da parte di rilevanti fornitori e clienti;
- ridotto tasso di innovazione di prodotto e di processo.

*(segue)*

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



*Rischi organizzativi*, derivanti da errori nella progettazione e nell'attuazione della macrostruttura aziendale:

- gravi deficienze nell'implementazione dei meccanismi organizzativi atti al corretto funzionamento della struttura (quali i sistemi retributivi, incentivanti, formazione, processi di delega e attribuzione poteri, sistemi di pianificazione e controllo), nell'accesso ai sistemi informativi (rischio di indisponibilità delle informazioni etc.);
- inesperienza ed incapacità del *management* e del personale rispetto ai ruoli assegnati;
- una non sufficiente attività di formazione;
- carenze nel recepimento della normativa esterna e nella regolamentazione interna.

(segue)

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



*Rischi organizzativi*, derivanti da errori nella progettazione e nell'attuazione della macrostruttura aziendale:

- gravi deficienze nell'implementazione dei meccanismi organizzativi atti al corretto funzionamento della struttura (quali i sistemi retributivi, incentivanti, formazione, processi di delega e attribuzione poteri, sistemi di pianificazione e controllo), nell'accesso ai sistemi informativi (rischio di indisponibilità delle informazioni etc.);
- inesperienza ed incapacità del *management* e del personale rispetto ai ruoli assegnati;
- una non sufficiente attività di formazione;
- carenze nel recepimento della normativa esterna e nella regolamentazione interna.

*Rischi operativi*, derivanti da carenze comportamentali nel concreto svolgimento della gestione.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



- *Rischi finanziari:*
  - politiche di investimento irragionevoli;
  - concentrazione di crediti verso la clientela ed eccessiva dilazione (rischio di credito);
  - rigidità degli investimenti;
  - gestione della liquidità con elevati profili speculativi, nei tassi di interesse elevati, nel rischio di cambio;
  - operazioni di finanza strutturata (*swap*, prodotti innovativi);
  - elevato *leverage* nella struttura dei finanziamenti, con forte esposizione all'indebitamento;
  - rilascio di garanzie reali e di firma;
  - irregolarità del *cash flow*;
  - accelerazione del processo di crescita dell'impresa, con forte anticipazione degli impieghi sulle entrate;
  - esportazioni in paesi a forte instabilità monetaria, con l'accentuazione di eventuali approvvigionamenti in paesi aventi diversa valuta;
  - rischio di fluttuazione dei prezzi delle *commodity*.

(segue)

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



*Rischi reato*, connessi con il decreto legislativo n. 231 del 2001, imponendo una responsabilità sanzionatoria anche delle persone giuridiche e non solo dei soggetti (persone fisiche) che commettono reati. Inoltre si rammenta che il MOG 231 ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs.231/2001 costituisce un sistema operativo finalizzato nel perseguimento della prevenzione del rischio reato presupposto.

*L'emersione della crisi dell'impresa*<sup>(14)</sup> che, con il D.Lgs. 14/2019, rientra fra i rischi di cui trattasi.

*(segue)*

14) Vedasi NORMA DI COMPORTAMENTO n. 11

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



*Rischi relativi alla cybersecurity* il cui quadro normativo è stato aggiornato con il D. Lgs. 138/2024 che recepisce la direttiva NIS 2: viene richiesto che la società si doti di Sistemi di gestione di sicurezza delle informazioni e richiesto all'Organo di controllo di verificare se le procedure di sicurezza siano da ritenersi adeguate a fronteggiare eventuali minacce.

*Rischi relativi alla adozione dell'Intelligenza Artificiale (A.I.):* essa è divenuta una infrastruttura diffusa nella vita economica delle imprese rappresentando un “ambiente di rischio” dove, anche per il disposto della L. 135/2025, le imprese stesse sono tenute a controllare e documentare i sistemi impiegati. Infatti, i nuovi strumenti introdotti dall'A.I. operano in un contesto di potenziale difficoltà nell'adattamento della prassi e delle soluzioni tecnologiche non sempre testate.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



**L'adeguatezza degli assetti organizzativi e il sistema di controllo interno** rappresentano gli elementi caratterizzanti il *principio di corretta gestione* come anche sancito dall'art. 2086 c.c. che devono garantire soprattutto la sostenibilità, la gestione dei rischi e l'emersione tempestiva della crisi.

L'analisi dei RISCHI e dei correlati controlli per individuare un metodo per il loro trattamento e per i rimedi correttivi da adottare richiede di ricorrere a dei “principi di controllo” così da evitare incongruenze o sovrapposizioni per la loro verifica;

(segue)

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



*detti principi* possono ricondursi alle *seguenti fasi di controllo* attraverso una logica progettuale tesa ad assicurare il coordinamento dei presidi adottati per fronteggiare i rischi:

- **continuità** del presidio dei rischi;
- **separatezza** dei controlli dei rischi dalla fase di gestione operativa dell'impresa caratterizzata da controlli di primo livello, così da poter intervenire in modo appropriato e diretto nei processi decisionali mentre i controlli di secondo livello devono essere separati rispetto alle attività esecutive della gestione: in tal modo si assicura una indipendenza efficace dei controlli sui rischi;

(segue)

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



- **prevenzione** in quanto i rischi devono essere attenzionati per il tramite di meccanismi predittivi e anticipatori di fenomeni negativi;
- **pervasività** intesa come flusso informativo da estendersi in tutti i presidi della struttura organizzativa a tutela e salvaguardia dal verificarsi dei rischi incombenti sulle varie unità che compongono l'organizzazione;
- **efficacia e tracciabilità** intese come appropriatezza dei presidi posti a prevenzione di specifici rischi con la possibilità di costante verifica degli interventi risolutivi da adottare per fronteggiare i vari rischi.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



Ne consegue che il sistema dei rischi che si presenta è complesso e richiede la partecipazione di diversi soggetti (interni ed esterni all'impresa) che a loro volta devono concorrere, in base ai ruoli rivestiti, a presidiare detti RISCHI così da poter agire per il superamento delle criticità incontrate attraverso il sistema dei *controlli interni*.

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



**Il sistema dei controlli interni rappresenta un insieme coordinato ed integrato di strutture, di supporti formali e di funzionamento, di presidi, di azioni, di interventi correttivi e migliorativi, congiuntamente diretti alla prevenzione dei rischi ed al superamento delle criticità gestionali che possono verificarsi, a tutela delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e patrimoniale dell'impresa in un contesto di corretta gestione.**

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



Va osservato che:

- l'attività di controllo rappresenta un aspetto inscindibile della gestione dell'impresa e che è ascrivibile all'organo gestorio in un contesto caratterizzato dalla presenza (obbligatoria per legge) di organi specializzati in attività di controllo;
- sussistono le procedure intese come “*specificazione di una modalità di svolgimento del processo*” costituendo, a loro volta, la documentazione sociale finalizzata a specificare il modo di articolazione dei processi aziendali di cui l'organizzazione dell'impresa si compone;

(segue)

## IL BILANCIO DI ESERCIZIO – DEROGHE E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI



- non esiste un modello generalizzato e comune per tutte le aziende e che in base al criterio della proporzionalità -come previsto anche dall'art. 2086 c.c.- ogni realtà produttiva dovrà provvedere con una puntuale progettazione a configurare un appropriato sistema di controlli interni attraverso organi e ruoli proattivi nei controlli caratterizzati da un elevato grado di professionalità, che per le società non quotate possono ricondursi:
  - al Collegio Sindacale;
  - al Revisore/Società preposta alla revisione legale dei conti;
  - all'INTERNAL AUDITING inteso come funzione aziendale preposta per il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni;
  - all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 preposto a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOG adottato dalla società e a curarne l'aggiornamento.

### Conclusioni

In sintesi e alla luce delle disposizioni introdotte da D. Lgs. 47/2026 in materia di Amministrazione e Controllo (per le società non quotate) il Collegio Sindacale assume un ruolo di primaria importanza circa la vigilanza del presidio di “prevenzione del rischio” ovvero della valutazione circa l’effettiva capacità della organizzazione aziendale di prevenire il rischio, attività questa che si affianca a quella di legalità e della correttezza della gestione.

### Conclusioni

Ne consegue che il perimetro della attività del Collegio Sindacale come ora previsto dall'art. 2396-quinquies c.c. richiede quantomeno un approccio proattivo, dinamico e finalizzato alla comprensione dei processi aziendali anche avvalendosi di significativi flussi informativi, così da presidiare:

- le modalità con le quali vengono assunte le scelte decisionali di gestione specie se rivestono natura strategica<sup>(15)</sup>;
- la “comunicazione” attraverso esaurienti flussi informativi con le varie strutture aziendali che devono essere periodici e regolari;

(segue)

*(15) Il D.Lgs. 47/2026 all'art. 9, comma 1, lett. d) sostituisce l'art. 2380 bis c.c. rubricato «Amministrazione della società» con il nuovo articolo 2381-bis c.c. rubricato «Comitato esecutivo e organi delegati» specificando che non solo la gestione ma anche l'organizzazione dell'impresa spettano agli Amministratori Delegati in coordinazione con l'art. 2086 comma 2 c.c., precisando all'art. 2381-ter c.c. la rilevanza dell'informazione consiliare.*

### Conclusioni

- le modalità con le quali vengono strutturati i sistemi di reporting da parte delle varie aree aziendali;
- la sussistenza della continuità aziendale attraverso un monitoraggio costante (ai sensi dell'art. 2409-septies c.c.) connesso con l'attività propria della Revisione Legale, così da trovare un equilibrato coordinamento tra le due funzioni proprie del Collegio Sindacale e del Revisore Legale.

Il Collegio Sindacale deve rilevare le eventuali tensioni finanziarie strutturali, le difficoltà di generare equilibrati flussi di cassa, la perdita della capacità di generare margini operativi positivi.

### Conclusioni

La vigilanza del Collegio Sindacale deve poi trovare evidenza in una puntuale documentazione dell'attività svolta (che sarà caratterizzata da tracciabilità) al fine di dimostrare la formalizzazione delle verifiche svolte con evidenze documentali acquisite in sede di verifiche periodiche, le richieste di chiarimenti posti all'Organo gestorio, la valutazione degli assetti<sup>(16)</sup>, il monitoraggio relativo alla continuità aziendale (che avrà il suo punto di riferimento nello scambio informativo con il Revisore Legale) e le eventuali raccomandazioni poste agli Amministratori delegati in tema di correttivi delle procedure come riscontrati nel corso delle verifiche.

(16) La mancata adozione di adeguati assetti di cui all'art. 2086 c.c., come anche l'inadeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società è sottoposta al controllo giudiziario sulla gestione, a seguito di denuncia ai sensi dell'art. 2409 in quanto, dette fattispecie, rappresentano una grave irregolarità; la denuncia al tribunale può essere adottata anche dal Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2409 comma 7.



### Conclusioni

L'evoluzione normativa richiede al Collegio Sindacale di caratterizzare la sua attività di vigilanza non solo attraverso la tematica del progetto di bilancio ma anche attraverso un costante monitoraggio dell'andamento della gestione, al fine di ottemperare all'art. 25-octies CCII e all'art. 2396-quinquies c.c che richiede espressamente (articolo rubricato “Doveri dell'Organo di controllo”) che *<l'Organo di Controllo riferisce sulla attività di vigilanza svolta e sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio>*.



[www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it)

[www.linkedin.com/company/odcec-torino/](http://www.linkedin.com/company/odcec-torino/)

[www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos](http://www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos)